Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 10 maggio 1937 - Anno XV** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV, n. 557.
Approvazione del piano particolareggiato del piano regolatore di massima di Milano per l'allargamento e la sistemazione della via Porpora in angolo col piazzale Loreto, con variante al piano di massima per il prolungamento delle vie Melloni e Padova . . . . . Pag. 1717

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 558.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale fascista degli inventori. . . . Pag. 1718

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 559.
Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto del Sindacato fascista avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Littoria . . . . . Pag. 1721

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 560.
Modificazione alla denominazione della Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione in quella di « Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito » . . . . . Pag. 1721

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 561.
Approvazione della convenzione 16 marzo 1937 per la concessione alla Ditta Ing. Luigi Zuegg, senza sussidio governativo, dell'esercizio della funivia Merano-Avelengo . . . . Pag. 1722

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, numero 540, relativo ai concorsi a premi . . . . Pag. 1722
Ministero della guerra:
R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti) . . . . . Pag. 1722
R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare. Pag. 1722

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1722
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1722

Ministero delle corporazioni: Elenco n. 4 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937 . . . . . Pag. 1723

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV, n. 557.
Approvazione del piano particolareggiato del piano regolatore di massima di Milano per l'allargamento e la sistemazione della via Porpora in angolo col piazzale Loreto, con variante al piano di massima per il prolungamento delle vie Melloni e Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alle proprie deliberazioni n. 110059/52674 del 5 agosto 1934-XII e n. 173392/54310 del 28 gennaio 1935-XIII, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per l'allargamento e la sistemazione della via Porpora in angolo col piazzale Loreto con variante al piano di massima per il prolungamento delle vie Melloni e Padova; e sia assegnato il termine di anni cinque per la sua attuazione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni o reclami;

Considerato che la proposta parziale sistemazione del piazzale Loreto risponde alla necessità dell'intenso traffico delle varie arterie convergenti nel detto piazzale, e segue le direttive del piano di massima;

Che la variante nella lunghezza delle vie Melloni e Padova è opportuna per ragioni edilizie;

Visto il parere n. 151 del 29 gennaio 1937-XV del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvato il piano particolareggiato per l'allargamento e la sistemazione della via Porpora in angolo col piazzale Loreto con variante al piano di massima per il prolungamento delle vie Melloni e Padova.

Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000 e in un elenco dei beni da espropriarsi, documenti a firma del podestà.

È assegnato al Comune il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 558.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale fascista degli inventori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 17 ottobre 1936, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Associazione nazionale fascista inventori, costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fascista degli inventori, aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dell'Associazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 4. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli inventori.

Art. 1.

È costituita, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Associazione nazionale fascista degli inventori, con sede in Roma.

Essa aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 2.

L'Associazione, nell'ambito della propria competenza, si propone di svolgere azione di assistenza a favore degli inventori:

a) diffondendo con conferenze, comunicazioni individuali o collettive e pubblicazioni, anche periodiche, quelle conoscenze che elevino la cultura e stimolino la genialità inventiva;

b) promuovendo esposizioni e mostre in cui le invenzioni possano trovare riconoscimento e collocamento presso le industrie;

c) promuovendo iniziative intese a sviluppare l'interesse e la fiducia per le invenzioni nazionali;

d) segnalando — anche attraverso l'organizzazione, diretta o in unione ad altri Enti, di appositi concorsi — i problemi tecnici sui quali è necessario che si concentri l'attività degli inventori;

e) assumendo la rappresentanza degli inventori italiani, per la tutela dei loro interessi e partecipando, previe le autorizzazioni di legge, a quelle iniziative internazionali che abbiano per scopo il miglioramento dei rapporti fra gli inventori di diversi Stati, ed il coordinamento delle diverse legislazioni in materia di tutela delle invenzioni;

f) svolgendo tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o dal presente statuto.

Art. 3.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione istituisce alla periferia sezioni a circoscrizione interprovinciale o provinciale.

Ciascuna sezione interprovinciale o provinciale è retta da un segretario e da un Direttorio composto di sei membri e funzionerà in base ad un regolamento deliberato dal Direttorio dell'Associazione ed approvato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Il segretario ed i componenti del Direttorio sono eletti dai soci residenti nella circoscrizione e durano in carica tre anni; la loro elezione è sottoposta a ratifica della Confederazione.

Art. 4.

Possono ottenere l'ammissione a socio gli inventori cittadini italiani residenti in Italia, i quali si trovino in una delle condizioni sottoindicate:

1° siano titolari di attestati di privativa conseguiti in Italia o all'estero;

2° abbiano in corso domande di privativa;

3° fruiscano della protezione temporanea contemplata dalla legge 16 luglio 1905;

4° abbiano in corso di elaborazione gli elementi tecnici o scientifici per conseguire i relativi brevetti.

Coloro i quali siano in una delle condizioni di cui ai numeri 2°, 3° e 4°, non potranno conservare la qualità di socio se entro un anno non divengano titolari di privativa.

Gli aspiranti, inoltre, debbono:

a) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

b) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi;

c) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario della sezione interprovinciale o provinciale. Essa deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi deliberati dagli organi competenti a norma delle disposizioni di legge e dello statuto, ed, infine, di osservare le direttive e le norme che venissero impartite dall'Associazione nell'ambito della sua competenza.

Sulle domande decide il Direttorio della Sezione interprovinciale o provinciale nel termine di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, il quale deciderà sentito il segretario dell'Associazione, ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui la iscrizione è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno in corso.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi.

Organi sociali.

Art. 8.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Consiglio;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito, oltrechè dal segretario dell'Associazione, dai segretari delle sezioni interprovinciali o provinciali e da un delegato per ciascuna delle sezioni stesse scelto dai rispettivi Direttorii fra i propri componenti. Fanno altresì parte del Consiglio i membri del Direttorio dell'Associazione.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di intervenire o di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario il Direttorio od il segretario dell'Associazione o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario dell'Associazione mediante avvisi scritti diramati dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Il Consiglio è presieduto dal segretario dell'Associazione.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Art. 10.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sul programma generale dell'Associazione;

b) di eleggere il segretario dell'Associazione;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo;

d) di deliberare, nei limiti stabiliti dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, l'applicazione e la misura dei contributi che i soci potranno essere tenuti a corrispondere;

e) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal segretario o dal Direttorio;

g) di eleggere i membri del Direttorio ed i sindaci di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 19;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 11.

Il Direttorio è composto:

1° del segretario;

2° di quattro membri eletti dal Consiglio tra gli appartenenti all'Associazione;

3° di un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4° di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

5° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dirigenti aziende industriali;

6° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni trimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze del Direttorio è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Spetta al Direttorio:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione in armonia con le direttive del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Associazione;

c) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

d) di formulare il regolamento per il funzionamento delle sezioni interprovinciali o provinciali;

e) di prendere, infine, ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad esso sottoposto dal segretario. In caso di urgenza, il Direttorio esercita i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Art. 13.

Il segretario dell'Associazione è eletto dal Consiglio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La sua nomina deve essere approvata ai sensi di legge.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perchè siano eseguite le deliberazioni del Consiglio e del Direttorio; provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale ed adempie a tutte le funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione.

Il segretario è di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio.

In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Patrimonio e Amministrazione.

Art. 14.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

Art. 15.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 16.

L'Associazione dovrà sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del primo comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Inoltre dovrà attenersi alle norme amministrative attualmente in vigore presso la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed a quelle che eventualmente saranno emanate dalla stessa.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate agli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 18.

L'Associazione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Associazione è costituita.

Art. 19.

La gestione finanziaria sarà controllata da un Collegio di sindaci che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui due nominati dal Consiglio ed uno dal Ministero delle corporazioni, e da due sindaci supplenti nominati uno dal Consiglio ed uno dal Ministero delle corporazioni.

Le nomine saranno fatte all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

I sindaci effettivi ed in loro assenza i supplenti debbono assistere alle riunioni del Consiglio ed hanno facoltà di intervenire a quelle del Direttorio.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il segretario dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che non adempiano o trasgrediscano ai propri doveri politici, associativi e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio dell'Associazione.

Art. 21.

Il Direttorio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dai diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca alle disposizioni impartite nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle mancanze di cui al-

l'articolo precedente o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità. In particolare la sospensione dai diritti sociali è disposta nei casi in cui il socio occulti, simuli o dia inesatte informazioni intorno alle circostanze dalle quali dipenda lo svolgimento a suo favore dell'azione assistenziale dell'Associazione.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà, con deliberazione motivata, da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, per il tramite dell'Associazione.

Art. 22.

Il Direttorio dell'Associazione ha facoltà di proporre al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Per i soci dell'Associazione che siano anche soci di organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute, l'Associazione darà comunicazioni a queste ultime dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati.

Art. 23.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, alle norme di legge ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 559.

Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto del Sindacato fascista avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Vista la domanda in data 27 gennaio 1937, con la quale, in rapporto al R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1892, che ha istituito il Tribunale di Littoria, la Confederazione suddetta ha chiesto il riconoscimento di un Sindacato di avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale stesso;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, al Sindacato fascista avvocati e procuratori costituito con circoscrizione e sede conformi a quelle del Tribunale di Littoria.

È approvato lo statuto del Sindacato stesso secondo il testo conforme al modello annesso al Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, e secondo le successive modifiche approvate coi Nostri decreti 28 gennaio 1934, n. 309, e 16 agosto 1934, n. 1379.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti del Sindacato al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 560.

Modificazione alla denominazione della Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione in quella di « Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, col quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione;

Vista la domanda in data 23 gennaio 1937, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto la approvazione della modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione in quella di Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica della denominazione della « Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione » in quella di « Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 561.

Approvazione della convenzione 16 marzo 1937 per la concessione alla Ditta Ing. Luigi Zuegg, senza sussidio governativo, dell'esercizio della funivia Merano-Avelengo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Sentita la R. Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 marzo 1937-XV, fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Ditta ing. Luigi Zuegg per la concessione alla medesima — senza sussidio governativo — dell'esercizio della funivia Merano-Avelengo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 14. — MANCINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 5 maggio 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 540, relativo ai concorsi a premi.

(1465)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 3 maggio 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti).

(1466)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 3 maggio 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare.

(1467)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Media dei cambi e dei titoli

del 5 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,80
Francia (Franco)	85,40
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,23
Danimarca (Corona)	4,1875
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,713
Olanda (Fiorino)	10,4225
Polonia (Zloty)	360,75
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8355
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,50
Id. 3,50 % (1902)	71,25
Id. 3,00 % (Lordo)	53,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,825
Rendita 5 % (1935)	92,85
Obbligazioni Venezie 3.50 %	89,55
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101.40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. id % - Id. 1944	97,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 95.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 439 — Data: 6 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Orabona Beatrice fu Paolo — Titoli del debito pubblico: certif. red 3.50 (1934), capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2086 — Data 4 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fugazza Giovanni fu Giov. Battista — Titoli del debito pubblico: certif. cons. 3,50, rendita L. 283,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 14 settembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Catania — Intestazione: Tropea Filippo di Antonino — Titoli del Debito pubblico: 5 cartelle rendita 5 %, rendita L. 45.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 — Data: 18 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria di Parma — Intestazione: Leoni Rosetta di Secondo — Titoli del Debito pubblico: titoli prest. del littorio, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 30 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Ginnasi Regilinda fu Roberto — Titoli del Debito pubblico: 4 titoli prest. del littorio, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 14 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Bianco Giuseppe di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle del cons. 5 %, capitale L. 2000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1209)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 4 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937.

N. 15221, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Société « Le Filastic », a Lilla, alla Société des Procédés Ecla, a Parigi, della privativa industriale n. 324857 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di prodotti elastici a base di fibre tessili ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato dell'11 agosto 1936, registrato il 13 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9351, vol. 434, atti privati).

N. 15222, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Société « Le Filastic », a Lilla, alla Société des Procédés Ecla, a Parigi, della privativa industriale n. 324858 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di prodotti elastici a base di fibre tessili ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato dell'11 agosto 1936, registrato il 13 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9351, vol. 434, atti privati).

N. 15223, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Société « Le Filastic », a Lilla, alla Société des Procédés Ecla, a Parigi, della privativa industriale n. 324715 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di prodotti elastici a base di fibre tessili ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato dell'11 agosto 1936, registrato il 13 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9351, vol. 434, atti privati).

N. 15224, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Société « Le Filastic », a Lilla, alla Société des Procédés Ecla, a Parigi, della privativa industriale n. 324859 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di prodotti elastici a base di fibre tessili ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato dell'11 agosto 1936, registrato il 13 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9351, vol. 434, atti privati).

N. 15225, trascritto il 22 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Société des Procédés Ecla, a Parigi, alla Cela - Holding S. A., a Lussemburgo, della privativa industriale n. 324857 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di prodotti elastici a base di fibre tessili ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1936, registrato il 12 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18070, vol. 505, atti privati).

N. 15226, trascritto il 22 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Société des Procédés Ecla, a Parigi, alla Cela - Holding S. A., a Lussemburgo, della privativa industriale n. 324858 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di prodotti elastici a base di fibre tessili ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1936, registrato il 12 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18070, vol. 505, atti privati).

N. 15227, trascritto il 22 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Société des Procédés Ecla, a Parigi, alla Cela - Holding S. A., a Lussemburgo, della privativa industriale n. 324715 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di prodotti elastici a base di fibre tessili ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1936, registrato il 12 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18070, vol. 505, atti privati).

N. 15228, trascritto il 22 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Société des Procédés Ecla, a Parigi, alla Cela - Holding S. A., a Lussemburgo, della privativa industriale n. 324859 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di prodotti elastici a base di fibre tessili ».

(Atto di cessione del 9 settembre 1936, registrato il 12 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18070, vol. 505, atti privati).

15229, trascritto il 23 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Ditta Ing. Barzanò & Zanardo, a Roma, alla Farnsworth Television Inc., a San Francisco California, della privativa industriale n. 342583 reg. gen.; con decorrenza dal 13 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la fabbricazione di catodi a mosaico, specialmente per tubi analizzatori delle immagini per televisione ».

(Atto di cessione del 15 gennaio 1937, registrato il 18 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29088, vol. 509, atti privati).

N. 15230, trascritto il 23 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Ditta Ing. Barzanò & Zanardo, a Roma, alla Farnsworth Television Inc., a San Francisco California, della privativa industriale n. 342665 reg. gen.; con decorrenza dal 13 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Cartuccia assorbitrice dei gas che residuano nei tubi di scarica elettrica, specialmente nelle valvole elettroniche ».

(Atto di cessione del 15 gennaio 1937, registrato il 18 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29088, vol. 509, atti privati).

N. 15231, trascritto il 23 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Ditta Ing. Barzanò & Zanardo, a Roma, alla Farnsworth Television Inc., a San Francisco California, della privativa industriale n. 342666 reg. gen.; con decorrenza dal 13 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Valvola elettronica a tre o più elettrodi ».

(Atto di cessione del 15 gennaio 1937, registrato il 18 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29088, vol. 509, atti privati).

N. 15232, trascritto il 23 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Ditta Ing. Barzanò & Zanardo, a Roma, alla Farnsworth Television Inc., a San Francisco California, della privativa industriale n. 342667 reg. gen.; con decorrenza dal 13 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per la produzione di oscillazioni elettriche, preferibilmente a frequenza molto alta ».

(Atto di cessione del 15 gennaio 1937, registrato il 18 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29088, vol. 509, atti privati).

N. 15233, trascritto il 23 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Ditta Ing. Barzanò & Zanardo, a Roma, alla Farnsworth Television Inc., a San Francisco California, della privativa industriale n. 344186 reg. gen.; con decorrenza dal 12 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per la moltiplicazione di correnti elettroniche fra due catodi emittenti secondari reciprocamente contrapposti ».

(Atto di cessione del 15 gennaio 1937, registrato il 18 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29088, vol. 509, atti privati).

N. 15234, trascritto il 22 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla The Barber Asphalt Co. a Philadelphia, Penn., alla The Barber Co. Inc., costituita con le leggi del New-Jersey, a Philadelphia, Penn., della privativa industriale numero 315105 reg. gen.; con decorrenza dall'11 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nella fabbricazione di miscugli bituminosi per pavimentazioni ».

(Atto di cessione del 27 ottobre 1936, registrato il 9 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27783, vol. 508, atti privati).

N. 15235, trascritto il 19 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Alco Products Inc., a New York, alla The Pure Oil Co., costituita con le leggi dell'Ohio, a Chicago Illinois,

della privativa industriale n. 337074 reg. gen.; con decorrenza dal 18 novembre 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi alla conversione di olii idrocarburi ».

(Atto di cessione del 3 gennaio 1936, registrato il 14 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Genova, n. 13656, vol. 688, atti privati).

N. 15236, trascritto il 2 febbraio 1937.

Trasferimento totale dalla Wilcox-Rich Corporation, a Detroit, alla Eaton Manufacturing Co., costituita con le leggi dell'Ohio, a Cleveland, della privativa industriale n. 300960 reg. gen.; con decorrenza dal 12 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nelle valvole, e specialmente nelle valvole a fungo per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 31 ottobre 1936, registrato il 28 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30788, vol. 509, atti privati).

N. 15237, trascritto il 2 febbraio 1937.

Trasferimento totale dalla Wilcox-Rich Corporation, a Detroit, alla Eaton Manufacturing Co., costituita con le leggi dell'Ohio, a Cleveland, della privativa industriale n. 301373 reg. gen.; con decorrenza dal 12 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nelle valvole, e specialmente nelle valvole a fungo per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 31 ottobre 1936, registrato il 28 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30788, vol. 509, atti privati).

N. 15238, trascritto il 29 gennaio 1937.

Trasferimento totale da Raymond Elie Louis, a Marsiglia, alla Société Franco-Belge du Caoutchouc-Mousse, a Parigi, della privativa industriale n. 334028, reg. gen.; con decorrenza dal 19 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per ridurre l'infiammabilità delle sostanze combustibili ».

(Atto di cessione del 16 dicembre 1936, registrato il 21 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 37354, vol. 546, atti privati).

N. 15239, trascritto il 25 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla The Accounting & Tabulating Corporation of Great Britain Ltd., a Londra, alla Powers Accounting Machines Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 345149 reg. gen.; con decorrenza dal 5 settembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina calcolatrice per la moltiplicazione di fattori non decimali ».

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 21 dicembre 1936, registrato il 14 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36361, vol. 546, atti privati).

N. 15240, trascritto il 25 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla The Accounting & Tabulating Corporation of Great Britain Ltd., a Londra, alla Powers Accounting Machines Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 322526 reg. gen.; con decorrenza dal 28 giugno 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei congegni analizzatori per cartoncini statistici per macchine s[illegible]ttrici o calcolatrici ».

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato, del 21 dicembre 1936, registrato il 14 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36361, vol. 546, atti privati).

N. 15241, trascritto il 25 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla The Accounting & Tabulating Corporation of Great Britain Ltd., a Londra, alla Powers Accounting Machines Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 299957 reg. gen.; con decorrenza dal 23 giugno 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei meccanismi contatori ».

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato, del 21 dicembre 1936, registrato il 14 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36361, vol. 546, atti privati).

N. 15242, trascritto il 25 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla The Accounting & Tabulating Corporation of Great Britain Ltd., a Londra, alla Powers Accounting Machines Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 299956 reg. gen.; con decorrenza dal 23 giugno 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine contatrici ».

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato, del 21 dicembre 1936, registrato il 14 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36361, vol. 546, atti privati).

N. 15243, trascritto il 25 gennaio 1937.

Licenza d'uso da Maganzini Giacomo, a S. Giuseppe di Cairo (Savona) alla Soc. An. Cellovel, a Milano, della privativa industriale n. 340559 reg. gen.; con decorrenza dal 25 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per fabbricare nastri continui da eteri cellulosici e materie elastiche in genere ».

(Concessione del 3 novembre 1936, registrata il 20 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 33045, vol. 3671, atti privati).

N. 15244, trascritto il 28 gennaio 1937.

Trasferimento totale da Hubert Kurt, a Berlino, ad Aron Arno, a Solothurn (Svizzera), della privativa industriale n. 315792 reg. gen.; con decorrenza dall'8 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per la produzione di pellicole prive di emulsione da materiale cinematografico usato e simile ».

(Atto di cessione del 12 gennaio 1937, registrato il 26 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30551, vol. 509, atti privati).

N. 15245, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale da George D. Kratz, a New York, alla Société Internationale de Participations Industrielles & Commerciales « Filatex » S. A., a Lussemburgo, della privativa industriale n. 330930 reg. gen.; con decorrenza dal 29 maggio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Processo ed apparecchio per fabbricare fili elastici da latice di caucciù e simili ».

(Atto di cessione del 20 ottobre 1936, registrato il 18 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29157, vol. 509, atti privati).

N. 15246, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale da Spencer William Mitchell, ad Allentown Penn. alla Société Internationale de Participations Industrielles & Commerciales « Filatex » S. A., a Lussemburgo, della privativa industriale n. 341197 reg. gen.; con decorrenza dal 16 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e dispositivo per produrre fili elastici ».

(Atto di cessione del 20 ottobre 1936, registrato il 18 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29158, vol. 509, atti privati).

N. 15247, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale da Micheletti Mario, a Brescia, alla Soc. An. per il Sarchi › Arieggiatore, a Milano, della privativa industriale n. 330460 reg. gen.; con decorrenza dall'11 maggio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina agricola a tre ruote per estirpare le erbe nocive e per dissodare e arieggiare il terreno seminato ».

(Atto di costituzione di società anonima del 2 settembre 1936, registrato il 7 settembre 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1986, vol. 680, atti pubblici).

N. 15248, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Westinghouse Lamp Co., a Bloomfield, N. J., alla Westinghouse Electric & Manufacturing Co., a East Pittsburg Pa., della privativa industriale n. 267704 reg. gen.; con decorrenza dal 30 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei dispositivi di scarica elettrica ».

(Atto di cessione dell'1 dicembre 1936, registrato il 13 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36146, vol. 546, atti privati).

N. 15249, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Westinghouse Lamp Co., a Bloomfield, N. J., alla Westinghouse Electric & Manufacturing Co., a East Pittsburg Pa., della privativa industriale n. 280857 reg. gen.; con decorrenza dal 10 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi ai materiali che emettono elettroni ».

(Atto di cessione del 1° dicembre 1936, registrato il 13 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36146, vol. 546, atti privati).

N. 15250, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Westinghouse Lamp Co., a Bloomfield, N. J., alla Westinghouse Electric & Manufacturing Co., a East Pittsburg Pa., della privativa industriale n. 287650 reg. gen., con decorrenza dal 17 febbraio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle pile fotoelettriche ».

(Atto di cessione del 1° dicembre 1936, registrato il 13 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36146, vol. 546, atti privati).

N. 15251, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Westinghouse Lamp Co., a Bloomfield, N. J., alla Westinghouse Electric & Manufacturing Co., a East Pittsburg Pa., della privativa industriale n. 290149 reg. gen.; con decorrenza dal 18 marzo 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Tubo di scarica a bagliore negativo ».

(Atto di cessione del 1° dicembre 1936, registrato il 13 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36146, vol. 546, atti privati).

N. 15252, trascritto il 21 gennaio 1937.

Trasferimento totale dalla Westinghouse Lamp Co., a Bloomfield, N. J., alla Westinghouse Electric & Manufacturing Co., a East Pittsburg Pa., della privativa industriale n. 319923 reg. gen.; con decorrenza dal 13 aprile 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Lampada a vapore di sodio ».

(Atto di cessione del 1° dicembre 1936, registrato il 13 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36146, vol. 546, atti privati).

Roma, marzo 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1457)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.